

Osservazioni sul documento di Banca d'Italia per la consultazione "Attuazione dell'articolo 120 comma 2, del Testo Unico Bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"

OTTOBRE 2015



Premessa

Con riferimento alla proposta di Delibera che la Banca d'Italia intende formulare al CICR per l'attuazione dell'art. 120 comma 2 del TUB, si apprezza la volontà di definire regole per il sistema finanziario idonee a recepire nel concreto i principi stabiliti dalla norma primaria, a beneficio della certezza del diritto.

Al tempo stesso, però, in virtù della consultazione alla quale è attualmente sottoposto il documento, sul quale Banca d'Italia è in attesa di osservazioni entro il 23 ottobre 2015, si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni ed avanzare le conseguenti proposte di modifica.

Art. 2 (Scopo e ambito di applicazione)

Comma 3

L'articolo 2, comma 3, della proposta di Delibera, dispone che: "per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile".

Il rinvio al codice civile per la produzione degli interessi moratori riconduce all'applicazione a detti interessi dell'art. 1283 c.c. In tal modo, affinché un debito scaduto comprensivo di interessi possa produrre interessi (cfr. ad esempio, le rate di mutuo o di un prestito scadute o gli interessi rimasti impagati a seguito dell'estinzione di un conto corrente), sarebbe necessaria una pattuizione tra la banca e il cliente, posteriore alla scadenza del debito, o una domanda giudiziale, a condizione che gli interessi siano scaduti da almeno sei mesi.

Nel condividere l'esclusione degli interessi di mora dall'ambito applicativo dell'attuale proposta di Delibera – in coerenza con la linea adottata dalla Banca d'Italia nel documento per la consultazione – non si comprende tuttavia il rinvio alla disciplina del codice civile.

Infatti, il divieto contenuto nel secondo comma dell'art. 120 TUB riguarda la produzione di interessi sugli interessi "periodicamente capitalizzati", mentre sia gli interessi compresi nelle rate di mutuo/prestito scadute sia quelli impagati derivanti dall'estinzione di un conto corrente non sono per loro natura periodicamente capitalizzati.

Non si ravvisa pertanto alcuna preclusione nell'art. 120 del TUB a confermare il contenuto della Delibera CICR del 2000 per quanto riguarda la produzione degli interessi moratori, in particolare nei finanziamenti, considerato anche che la delega conferita al CICR dall'art. 120 TUB (come novellato) riguarda in generale la "produzione di interessi".

E' pertanto auspicabile che il comma sia riformulato richiamando la disciplina prevista in proposito dall'art. 3 della Delibera del CICR del 9 febbraio 2000 che, come ora sta avvenendo, consente che gli interessi derivanti da un debito scaduto e rimasto impagato possano produrre immediatamente interessi moratori.

Articolo 4 (Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito)

Comma 1

L'articolo 4, comma 1, prevede che: "Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito". Con riferimento alla disciplina speciale prevista solo per alcuni contratti dall'art. 4 (in deroga al principio generale stabilito dall'art. 3, per cui "gli interessi maturati non possono produrre interessi"), si rappresenta l'importanza dell'eliminazione, dall'ambito di applicazione dello stesso, dei "finanziamenti a valere su carte di credito" (rubrica e comma 1 dell'articolo in questione) e dei "rapporti regolati in conto di pagamento", in maniera tale che permanga il solo conseguente assoggettamento dei suddetti "finanziamenti a valere su carte di credito" e dei "rapporti regolati in conto di pagamento" alla disciplina prevista in via generale all'art. 3.

Quanto sopra per le seguenti motivazioni, riferite ai finanziamenti a valere su carte di credito.



Per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo, si va a modificare il sistema di calcolo degli interessi corrispettivi anche nelle linee di credito abbinate a carte di credito rateali e/o a opzione, per le quali invece, già allo stato attuale, gli interessi maturati non producono interessi. Detti interessi, a maturazione giornaliera, vengono conteggiati mensilmente e sempre con cadenza mensile vengono contabilizzati separatamente dalla sorte capitale, onde evitare qualsiasi possibile anatocismo, con evidenza nelle comunicazioni periodicamente inviate alla clientela ai sensi di legge. Il rimborso avviene mediante rate mensili di importo costante (modificabile entro i limiti consentiti su istanza del cliente) composte dagli interessi maturati il mese precedente e da una quota capitale, in coerenza col disposto di cui all'art. 1194 Cod. Civ. Il fenomeno dell'anatocismo viene evitato in tutti i casi in cui viene garantito un rapporto minimo tra importo della rata e finanziamento concesso, tale da scongiurare che gli interessi maturati mensilmente possano superare l'importo della rata minima mensile. Inoltre, in qualsiasi momento il cliente può procedere a versamenti aggiuntivi che vengono imputati sempre secondo la regola di cui all'art. 1194 Cod. Civ. Tale soluzione, oltre ad escludere qualsiasi forma di anatocismo a tutela dell'interesse economico del cliente e ad assicurare la trasparenza del rapporto, garantisce al cliente la certezza circa l'esborso mensile contrattualmente previsto. Si precisa, inoltre, che l'inclusione dei "finanziamenti a valere su carte di credito" nella disciplina di cui all'art. 4 della proposta in oggetto stravolgerebbe il sistema di conteggio e contabilizzazione attualmente in uso in un comparto in cui, si ribadisce, non è praticato anatocismo, con rilevanti impatti per gli intermediari, che dovrebbero adeguare, oltre al materiale contrattuale, i propri sistemi contabili e informatici in un lasso temporale particolarmente stretto (dal 1° gennaio 2016) e quindi di difficile attuazione operativa.

La disciplina di cui all'art. 4 della proposta in oggetto, inoltre, sembra essere penalizzante per il cliente che dovrebbe, alla scadenza del termine di esigibilità degli interessi, conteggiati per l'intero periodo dell'anno precedente ai sensi del comma 2, rimborsare l'intera quota in un'unica soluzione con un esborso non predeterminabile in aggiunta alla rata contrattualmente prevista (con perdita del vantaggio della rata costante), salva la facoltà di cui al comma 4. Tuttavia anche tale opzione prevista dal comma 4 pare più penalizzante per il cliente rispetto alle soluzioni attualmente adottate dal momento che, da un lato introduce un onere per il cliente di comunicare tempestivamente all'intermediario l'autorizzazione all'addebito degli interessi sulla linea di credito abbinata alla carta, dall'altro, in caso di tempestiva autorizzazione, genera questa sì un'effettiva forma di anatocismo altrimenti finora esclusa.

Nel caso di linee di credito abbinate ad una carta di credito non regolate in conto corrente non risulta applicabile il comma 5 dell'art. 4 della proposta in oggetto. Come emerge anche dalla nota illustrativa accompagnatoria del documento in consultazione, infatti, la disciplina dell'intero art. 4 della proposta di delibera è modellata sull'apertura di credito in conto corrente ("il rapporto maggiormente interessato dalla nuova disciplina è infatti l'apertura di credito in conto corrente") a cui tale disciplina si attaglia, mentre i finanziamenti a valere su carte di credito seguono logiche e funzionamenti del tutto diversi come sopra illustrato. D'altra parte anche la normativa primaria in applicazione, quando introduce concetti specifici sulla produzione degli interessi (come la periodicità nel conteggio degli stessi) lo fa con riferimento diretto solo alle operazioni in conto corrente, come da art. 120, comma 2, lett. a) TUB.

Si riportano, in allegato, due esempi numerici che spiegano il funzionamento delle carte a rimborso rateale, dimostrando come esso non preveda alcuna forma di anatocismo.

Si suggerisce, infine, l'eliminazione dall'ambito applicativo dell'art. 4 anche dei rapporti regolati in conto di pagamento, in quanto per loro natura improduttivi di interessi, sia attivi che passivi.

Detta natura si evince dalla nozione di conto di pagamento, contenuta nelle Disposizioni di Attuazione della Banca d'Italia del Titolo II del Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, relativo ai servizi di pagamento. Per conto di pagamento deve infatti intendersi un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di



operazioni di pagamento, rientrando in detta nozione il conto corrente bancario o postale nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento.

Dunque, la liquidità presente sul conto è esclusivamente destinata ad operazioni di pagamento mentre sono escluse altre finalità quali il finanziamento o l'investimento.

Detta esclusione, implicante la non remunerabilità delle somme e dunque l'improduttività di interessi, viene confermata dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 comma 2-ter, il quale stabilisce che "Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento".

Articolo 5 (Disposizioni finali)

Comma 1

In merito all'entrata in vigore della presente proposta di delibera (prevista il 1° gennaio 2016), ferme restando le osservazioni e le proposte di modifica avanzate nel presente documento, che si auspica possano essere favorevolmente accolte, si chiede di valutare con favore la possibilità di concedere un differimento di almeno 120 giorni (dunque al 1° maggio 2016) del termine di entrata in vigore, al fine di permettere agli operatori di implementare tutte le significative modifiche necessarie per adeguare opportunamente alle nuove disposizioni i sistemi contabili/informatici e la documentazione precontrattuale e contrattuale.

Con specifico riferimento al regime di applicazione degli interessi di mora, ferma restando l'opportunità espressa di mantenere la disciplina prevista dalla Delibera CICR del 2000 per la produzione di tale categoria di interessi si ritiene che, ove la proposta non venisse accolta, si renderebbe necessario chiarire nell'ambito del presente articolo 5 che anche il nuovo regime degli interessi di mora si applica agli interessi maturati a partire da una data successiva (nella attuale bozza indicata nel 1° gennaio 2016) a quella di entrata in vigore della Delibera in esame. Ciò al fine di evitare possibili fraintendimenti e conseguenti eventuali contestazioni circa l'applicabilità dello stesso agli interessi maturati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dell'art. 120, comma 2 del TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la data di entrata in vigore della Delibera.

Comma 3

Con riferimento al principio della pari periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori nei conti correnti e conti di pagamento previsto dall'art. 4, comma 2 della proposta di delibera, si chiede di confermare la legittimità dell'eventuale scelta dell'intermediario di conteggiare e liquidare gli interessi creditori con periodicità infrannuale e quelli debitori con periodicità annuale, costituendo quella descritta una deroga in senso più favorevole alla clientela.



ALLEGATO

Esempio 1

Si supponga che un cliente X di un intermediario bancario/finanziario Y sia titolare di una carta di credito opzione (che prevede un plafond di 3 000 €), utilizzata unicamente per effettuare un acquisto di 1 000 € (si escludono cioè, per semplicità, successivi riutilizzi), importo che il titolare decide di restituire ratealmente. Si ipotizzi, inoltre, che la rata minima mensile prevista dal contratto sia pari a 50 € e che il tasso annuo nominale (TAN) previsto dal contratto sia del 12%. Il tasso di interesse mensile applicato sarà dunque pari a $12\%/12$ (mesi) = 1%, mentre la quota interessi che matura ciascun mese è pari al *debito residuo alla fine di ciascun mese* \times *tasso di interesse mensile* (1%). Al termine del primo mese, dal momento che l'utilizzo è stato di 1 000 €, la quota di interessi maturata sarà pari a $1\% \times 1.000$ euro = 10 €: essendo la rata minima pari a 50 €, il restante 40 € rappresenterà la quota capitale rimborsata il primo mese. Il mese successivo il debito residuo sarà pari al *debito residuo del mese precedente* - *la quota capitale restituita con la prima rata* e su questo importo verrà ricalcolata la quota di interessi maturata il secondo mese e, per differenza, la quota capitale rimborsata con la seconda rata.

condizioni di utilizzo del plafond in caso di rateizzazione di un acquisto effettuato	
Plafond	3 000.00 €
Importo da rateizzare	1 000.00 €
TAN %	12%
Rata minima	50.00 €

numero rata	debito residuo a fine mese	tasso mensile applicato	quota interessi maturati a fine mese	quota capitale (rata rimborsata al netto della quota interessi maturati)	rata (minima) rimborsata	interessi capitalizzati
1	1 000.00 €	1%	10.00 €	40.00 €	50.00 €	0 €
2	960.00 €	1%	9.60 €	40.40 €	50.00 €	0 €
3	919.60 €	1%	9.20 €	40.80 €	50.00 €	0 €
4	878.80 €	1%	8.79 €	41.21 €	50.00 €	0 €
5	837.58 €	1%	8.38 €	41.62 €	50.00 €	0 €
6	795.96 €	1%	7.96 €	42.04 €	50.00 €	0 €
7	753.92 €	1%	7.54 €	42.46 €	50.00 €	0 €
8	711.46 €	1%	7.11 €	42.89 €	50.00 €	0 €
9	668.57 €	1%	6.69 €	43.31 €	50.00 €	0 €
10	625.26 €	1%	6.25 €	43.75 €	50.00 €	0 €
11	581.51 €	1%	5.82 €	44.18 €	50.00 €	0 €
12	537.33 €	1%	5.37 €	44.63 €	50.00 €	0 €
13	492.70 €	1%	4.93 €	45.07 €	50.00 €	0 €
14	447.63 €	1%	4.48 €	45.52 €	50.00 €	0 €
15	402.10 €	1%	4.02 €	45.98 €	50.00 €	0 €
16	356.12 €	1%	3.56 €	46.44 €	50.00 €	0 €
17	309.69 €	1%	3.10 €	46.90 €	50.00 €	0 €
18	262.78 €	1%	2.63 €	47.37 €	50.00 €	0 €
19	215.41 €	1%	2.15 €	47.85 €	50.00 €	0 €
20	167.56 €	1%	1.68 €	48.32 €	50.00 €	0 €
21	119.24 €	1%	1.19 €	48.81 €	50.00 €	0 €
22	70.43 €	1%	0.70 €	49.30 €	50.00 €	0 €
23	21.14 €	1%	0.21 €	21.14 €	21.35 €	0 €
Totale rimborsato			121.35 €	1 000.00 €	1 121.35 €	0 €



Come si evince da questo esempio, la rata minima mensile che pagherà il cliente sarà, per ciascuno dei mesi dell'intero periodo di ammortamento, superiore al massimo degli interessi maturati nel singolo mese e dunque non si verificherà in nessun caso che una parte degli interessi maturati diventi il mese successivo parte della quota capitale (se ciò si verificasse si tratterebbe di capitalizzazione degli interessi, ovvero di anatocismo).

Come si rileva dal successivo esempio (Esempio 2), anche se il cliente utilizzasse l'intero plafond (pari a 3 000 €), prevedendo una rata mensile di 50 € non si incorrerebbe in nessun caso in una pratica anatocistica. La rata minima pagata dal cliente, infatti, sarebbe in ogni caso maggiore del valore massimo degli interessi maturati nel mese (30€ per la prima rata) e, pertanto, in nessun caso accadrebbe che parte degli interessi mensili vengano sommati al capitale sul quale sono stati calcolati e producano a loro volta altri interessi.

Esempio 2

condizioni di utilizzo del plafond in caso di rateizzazione di un acquisto effettuato	
Plafond	3 000.00 €
Importo da rateizzare	3 000.00 €
TAN %	12%
Rata minima	50.00 €

numero rata	debito residuo a fine mese	tasso mensile	quota interessi maturati a fine mese	quota capitale (rata rimborsata al netto della quota interessi maturati)	rata (minima) rimborsata	interessi capitalizzati
1	3 000.00 €	1%	30.00 €	20.00 €	50.00 €	0 €
2	2 980.00 €	1%	29.80 €	20.20 €	50.00 €	0 €
3	2 959.80 €	1%	29.60 €	20.40 €	50.00 €	0 €
4	2 939.40 €	1%	29.39 €	20.61 €	50.00 €	0 €
5	2 918.79 €	1%	29.19 €	20.81 €	50.00 €	0 €
6	2 897.98 €	1%	28.98 €	21.02 €	50.00 €	0 €
7	2 876.96 €	1%	28.77 €	21.23 €	50.00 €	0 €
8	2 855.73 €	1%	28.56 €	21.44 €	50.00 €	0 €
9	2 834.29 €	1%	28.34 €	21.66 €	50.00 €	0 €
10	2 812.63 €	1%	28.13 €	21.87 €	50.00 €	0 €
11	2 790.76 €	1%	27.91 €	22.09 €	50.00 €	0 €
12	2 768.66 €	1%	27.69 €	22.31 €	50.00 €	0 €
13	2 746.35 €	1%	27.46 €	22.54 €	50.00 €	0 €
14	2 723.81 €	1%	27.24 €	22.76 €	50.00 €	0 €
15	2 701.05 €	1%	27.01 €	22.99 €	50.00 €	0 €
16	2 678.06 €	1%	26.78 €	23.22 €	50.00 €	0 €
17	2 654.84 €	1%	26.55 €	23.45 €	50.00 €	0 €
18	2 631.39 €	1%	26.31 €	23.69 €	50.00 €	0 €
19	2 607.71 €	1%	26.08 €	23.92 €	50.00 €	0 €
20	2 583.78 €	1%	25.84 €	24.16 €	50.00 €	0 €
21	2 559.62 €	1%	25.60 €	24.40 €	50.00 €	0 €
22	2 535.22 €	1%	25.35 €	24.65 €	50.00 €	0 €
23	2 510.57 €	1%	25.11 €	24.89 €	50.00 €	0 €
24	2 485.67 €	1%	24.86 €	25.14 €	50.00 €	0 €
25	2 460.53 €	1%	24.61 €	25.39 €	50.00 €	0 €



26	2 435.14 €	1%	24.35 €	25.65 €	50.00 €	0 €
27	2 409.49 €	1%	24.09 €	25.91 €	50.00 €	0 €
28	2 383.58 €	1%	23.84 €	26.16 €	50.00 €	0 €
29	2 357.42 €	1%	23.57 €	26.43 €	50.00 €	0 €
30	2 330.99 €	1%	23.31 €	26.69 €	50.00 €	0 €
31	2 304.30 €	1%	23.04 €	26.96 €	50.00 €	0 €
32	2 277.35 €	1%	22.77 €	27.23 €	50.00 €	0 €
33	2 250.12 €	1%	22.50 €	27.50 €	50.00 €	0 €
34	2 222.62 €	1%	22.23 €	27.77 €	50.00 €	0 €
35	2 194.85 €	1%	21.95 €	28.05 €	50.00 €	0 €
36	2 166.79 €	1%	21.67 €	28.33 €	50.00 €	0 €
37	2 138.46 €	1%	21.38 €	28.62 €	50.00 €	0 €
38	2 109.85 €	1%	21.10 €	28.90 €	50.00 €	0 €
39	2 080.95 €	1%	20.81 €	29.19 €	50.00 €	0 €
40	2 051.75 €	1%	20.52 €	29.48 €	50.00 €	0 €
41	2 022.27 €	1%	20.22 €	29.78 €	50.00 €	0 €
42	1 992.50 €	1%	19.92 €	30.08 €	50.00 €	0 €
43	1 962.42 €	1%	19.62 €	30.38 €	50.00 €	0 €
44	1 932.04 €	1%	19.32 €	30.68 €	50.00 €	0 €
45	1 901.36 €	1%	19.01 €	30.99 €	50.00 €	0 €
46	1 870.38 €	1%	18.70 €	31.30 €	50.00 €	0 €
47	1 839.08 €	1%	18.39 €	31.61 €	50.00 €	0 €
48	1 807.47 €	1%	18.07 €	31.93 €	50.00 €	0 €
49	1 775.55 €	1%	17.76 €	32.24 €	50.00 €	0 €
50	1 743.30 €	1%	17.43 €	32.57 €	50.00 €	0 €
51	1 710.74 €	1%	17.11 €	32.89 €	50.00 €	0 €
52	1 677.84 €	1%	16.78 €	33.22 €	50.00 €	0 €
53	1 644.62 €	1%	16.45 €	33.55 €	50.00 €	0 €
54	1 611.07 €	1%	16.11 €	33.89 €	50.00 €	0 €
55	1 577.18 €	1%	15.77 €	34.23 €	50.00 €	0 €
56	1 542.95 €	1%	15.43 €	34.57 €	50.00 €	0 €
57	1 508.38 €	1%	15.08 €	34.92 €	50.00 €	0 €
58	1 473.46 €	1%	14.73 €	35.27 €	50.00 €	0 €
59	1 438.20 €	1%	14.38 €	35.62 €	50.00 €	0 €
60	1 402.58 €	1%	14.03 €	35.97 €	50.00 €	0 €
61	1 366.61 €	1%	13.67 €	36.33 €	50.00 €	0 €
62	1 330.27 €	1%	13.30 €	36.70 €	50.00 €	0 €
63	1 293.58 €	1%	12.94 €	37.06 €	50.00 €	0 €
64	1 256.51 €	1%	12.57 €	37.43 €	50.00 €	0 €
65	1 219.08 €	1%	12.19 €	37.81 €	50.00 €	0 €
66	1 181.27 €	1%	11.81 €	38.19 €	50.00 €	0 €
67	1 143.08 €	1%	11.43 €	38.57 €	50.00 €	0 €
68	1 104.51 €	1%	11.05 €	38.95 €	50.00 €	0 €
69	1 065.56 €	1%	10.66 €	39.34 €	50.00 €	0 €
70	1 026.21 €	1%	10.26 €	39.74 €	50.00 €	0 €
71	986.47 €	1%	9.86 €	40.14 €	50.00 €	0 €
72	946.34 €	1%	9.46 €	40.54 €	50.00 €	0 €
73	905.80 €	1%	9.06 €	40.94 €	50.00 €	0 €



74	864.86 €	1%	8.65 €	41.35 €	50.00 €	0 €
75	823.51 €	1%	8.24 €	41.76 €	50.00 €	0 €
76	781.74 €	1%	7.82 €	42.18 €	50.00 €	0 €
77	739.56 €	1%	7.40 €	42.60 €	50.00 €	0 €
78	696.96 €	1%	6.97 €	43.03 €	50.00 €	0 €
79	653.93 €	1%	6.54 €	43.46 €	50.00 €	0 €
80	610.46 €	1%	6.10 €	43.90 €	50.00 €	0 €
81	566.57 €	1%	5.67 €	44.33 €	50.00 €	0 €
82	522.24 €	1%	5.22 €	44.78 €	50.00 €	0 €
83	477.46 €	1%	4.77 €	45.23 €	50.00 €	0 €
84	432.23 €	1%	4.32 €	45.68 €	50.00 €	0 €
85	386.55 €	1%	3.87 €	46.13 €	50.00 €	0 €
86	340.42 €	1%	3.40 €	46.60 €	50.00 €	0 €
87	293.82 €	1%	2.94 €	47.06 €	50.00 €	0 €
88	246.76 €	1%	2.47 €	47.53 €	50.00 €	0 €
89	199.23 €	1%	1.99 €	48.01 €	50.00 €	0 €
90	151.22 €	1%	1.51 €	48.49 €	50.00 €	0 €
91	102.73 €	1%	1.03 €	48.97 €	50.00 €	0 €
92	53.76 €	1%	0.54 €	49.46 €	50.00 €	0 €
93	4.30 €	1%	0.04 €	4.30 €	4.34 €	0 €
Totale rimborsato			1 604.34 €	3 000.00 €	4 604.34 €	0 €

Considerando quanto emerso dagli esempi numerici sopra riportati e ricordando che l'importo della rata minima, nei finanziamenti a valere su carte di credito, è in ogni caso stabilita in modo tale da essere superiore alla quota massima di interessi che matura mensilmente, si deduce che in questa fattispecie è esclusa qualsiasi forma di anatocismo.